

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XLII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori FLORENA ed altri: Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2826)	415
PRESIDENTE	415
MACCHIAVELLI, <i>Relatore</i>	415
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	416

La seduta comincia alle 10,05.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Florena ed altri: Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'ente portuale Savona-Piemonte (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2826, di iniziativa dei senatori Florena, Massobrio, Martinez e Adamoli: « Proroga dei termini

della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'ente portuale Savona-Piemonte ».

La proposta è già stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Macchiavelli ha facoltà di svolgere la relazione.

MACCHIAVELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, anche perché si tratta di un provvedimento sul quale mi pare non vi siano motivi di divergenza e che è stato approvato al Senato con l'adesione di tutti i gruppi.

Come i colleghi sanno, davanti al Senato è in discussione un disegno di legge per la istituzione di un ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'attuale ente portuale Savona-Piemonte.

Sull'istituzione del nuovo ente vi sono molte discussioni, ma non è questa la sede per discuterne noi, perché il provvedimento sul quale siamo chiamati ad esprimere il nostro giudizio si riferisce esclusivamente alla necessità di prorogare i termini relativi all'esercizio, da parte dell'attuale Ente portuale Savona-Piemonte, dei servizi di illuminazione e di pulizia del porto (scaduti il 30 giugno 1965, a norma dell'articolo 2, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 943), nonché alla facoltà attribuita all'Ente stesso, fino al 31 dicembre 1965, di applicare una tassa istituita con la citata legge n. 943 del 1950, in misura non inferiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure (articolo 37, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82).

Si tratta di compiti necessari, indispensabili, perché l'ente portuale possa svolgere la propria attività.

Di qui, la necessità che da parte del Parlamento si approvi una proroga — che si propone di un anno — dei termini di gestione di quei servizi da parte dell'ente portuale Savona-Piemonte.

Io ritengo che la proroga di un anno sia necessaria, anche perché nel frattempo si spera che venga istituito il nuovo ente autonomo, che avrà compiti e finalità diversi da quelli attualmente assegnati all'ente portuale Savona-Piemonte.

Quindi, come relatore, propongo ai colleghi della Commissione di approvare, così come ha già fatto il Senato, questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne darò lettura e, non essendo stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, è prorogato di un anno.

(È approvato).

ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

Senatori Florena ed altri: « Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2826):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Armato, Baldani Guerra, Battistella, Bianchi Gerardo, Canestrari, Cavallaro Nicola, Colasanto, Dagnino, Degli Esposti, Fortini, Gex, Giglia, Golinelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino, Santagati, Sinesio, Speciale, Veronesi.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO